

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI
PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la proposta di conferimento del titolo di "professore emerito" e di "professore onorario", in attuazione dell'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, come sostituito dall'art. 53 della legge 2 dicembre 2025 n. 182, e dell'art. 15, comma 2, della legge 18 marzo 1958 n. 311, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 20 marzo 2026, n. 261.

Articolo 2

Requisiti per la proposta di conferimento del titolo

1. Il titolo di "professore emerito" può essere conferito ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici nel ruolo di professore di I fascia presso una o più università.
2. Il titolo di "professore onorario" può essere conferito ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, che abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università.
3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 rileva ai fini dell'ammissibilità della proposta di conferimento.
4. Ai fini della proposta di conferimento del titolo, il candidato deve possedere:
 - il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto ministeriale del 20 marzo 2026, n. 261, e in particolare:
 - a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
 - e almeno due dei requisiti di cui alle successive lettere del medesimo decreto e in particolare:
 - b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
 - c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
 - d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
 - e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
 - f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

5. Il candidato non deve aver subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura e condanne penali definitive per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

Articolo 3

Procedura per la proposta di conferimento

1. La proposta di conferimento del titolo è formulata al Consiglio del Dipartimento cui afferiva l'interessato al momento della cessazione dal servizio, da almeno tre tra i suoi professori o ricercatori, sulla base di apposita relazione dalla quale emergano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4 del presente regolamento.
2. Il Dipartimento verifica l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2.
3. Il Consiglio di Dipartimento, indi, delibera, nella composizione dei soli professori di I fascia, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e con voto segreto ai sensi dell'art. 81, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo sulla proposta di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario. L'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento è trasmesso anche all'interessato.
4. Il Senato Accademico approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con voto segreto ai sensi dell'art. 81, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, la suddetta proposta di conferimento del titolo di professore emerito od onorario formulata dal Dipartimento di appartenenza.
5. Il professore interessato al conferimento del titolo può rinunciare alla proposta sino alla delibera del Senato Accademico.
6. Il Rettore, sulla base della deliberazione favorevole del Senato Accademico, trasmette la proposta, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti, al Ministero dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 4

Prerogative del "professore emerito" e del "professore onorario"

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, ai professori emeriti e onorari non competono prerogative accademiche.
2. L'Università può consentire, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto della normativa vigente:
 - a. l'uso della posta elettronica istituzionale e dei servizi informatici;
 - b. lo svolgimento di attività didattiche secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c. l'eventuale utilizzo di spazi comuni e risorse, ove compatibile con il funzionamento delle strutture.
3. L'elenco aggiornato dei professori emeriti e onorari è pubblicato al sito web di Ateneo nella pagina dedicata.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on-line di Ateneo.